

----- ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 5326 DELLA RACCOLTA.

----- **Club Alpino Italiano** -----

----- Gruppo Regionale Emilia Romagna -----

----- **STATUTO DEL CAI GRUPPO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA** -----

**INDICE** -----

Art. 1	Costituzione – Sede – Durata -----
Art. 2	Natura -----
Art. 3	Scopi e attività -----
Art. 4	Soci -----
Art. 5	Organi del Gruppo Regionale -----
Art. 6	Assemblea Regionale dei Delegati - costituzione e composizione -----
Art. 7	Comitato Direttivo Regionale - compiti e poteri -----
Art. 8	Presidente Regionale -compiti e poteri -----
Art. 9	Collegio Regionale dei Revisori dei Conti - Compiti e poteri -----
Art. 10	Collegio Regionale dei Probiviri Collegio Regionale dei Probiviri - Compiti e poteri -----
Art. 11	Organi tecnici regionali consultivi -----
Art. 12	Organi tecnici regionali e interregionali operativi -----
Art. 13	Divieti e obblighi del GR -----
Art. 14	Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali -----
Art. 15	Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali -----
Art. 16	Incompatibilità tra cariche sociali -----
Art. 17	Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità -----
Art. 18	Decorrenza e durata delle cariche elettive -----
Art. 19	Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato -----
Art. 20	Decorrenza e durata delle commissioni regionali -----
Art. 21	Modifiche allo Statuto del GR -----
Art. 22	Patrimonio -----
Art. 23	Risorse economiche -----
Art. 24	Bilancio d'esercizio e relazione di missione -----
Art. 25	Bilancio sociale -----
Art. 26	Libri sociali -----
Art. 27	Scioglimento -----
Art. 28	Rinvio allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI -----
	Acronimi -----

### **Art. 1 – Costituzione – Sede -Durata** -----

1. I Soci e le Sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti alla Regione Emilia-Romagna costituiscono l'associazione di promozione sociale denominata "CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONALE EMILIA ROMAGNA". A seguito dell'iscrizione dell'associazione nella Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico del Terzo Settore, la medesima assumerà la denominazione "Club Alpino Italiano – Gruppo Regionale Emilia-Romagna - Associazione di Promozione Sociale del Terzo Settore", con sigla "C.A.I. GR Emilia-Romagna APS", e di seguito anche indicato come "GR". In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, l'ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale. ----
2. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. -----
3. La sede legale del GR è posta a tutti gli effetti a Bologna presso la Sede della Sezione CAI di Bologna, mentre la sede amministrativa può essere istituita presso la Sezione cui appartengono il Presidente o il Segretario. -----
4. Ai sensi dell'art 35 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'associazione è costituita in forma di associazione riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Se successivamente il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. E' consentita l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. -----

### **Art. 2 Natura** -----

1. Il CAI GR Emilia-Romagna è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È costituito ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e opera in conformità alle sue norme statutarie e regolamentari del Club Alpino Italiano, nonché agli indirizzi dell'Assemblea dei Delegati (AD) e alle delibere degli organi centrali del CAI. -----
2. È soggetto di diritto privato dotato di proprio ordinamento che gli assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. -----

### **Art. 3 – Scopi e attività** -----

1. L'associazione non ha finalità di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a criteri di democraticità; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via prevalente, attività di interesse generale aventi ad oggetto la promozione

- dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui svolge l'attività sociale e la tutela del loro ambiente naturale. -----
2. L'attività è svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale indicate all'art.5 Dlgs 117/2017, che si propone di svolgere: -----
- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art.5 Dlgs 117/2017, primo comma, lettera e); -----
  - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art.5 Dlgs 117/2017, primo comma, lettera f); -
  - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.5 Dlgs 117/2017, primo comma, lettera i); -----
  - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5 Dlgs 117/2017, primo comma, lettera k);. -----
3. Per realizzare tali attività generali, il GR provvede: -----
- a) a rapportarsi con l'Ente Regione nei settori nei quali lo stesso ha potere legislativo e a stabilire, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi centrali del Sodalizio contatti periodici con la Regione stessa, le Comunità montane, i Comuni, con i Comitati di gestione dei Parchi e delle aree protette nazionali e regionali e comunque con ogni ente territoriale per una collaborazione permanente soprattutto in tema di tutela dell'ambiente montano, dei percorsi escursionistici di interventi riguardanti i rifugi e le opere alpine e di attività formative volte alla frequentazione consapevole della montagna. -----
  - b) a rappresentare, coordinare, indirizzare, supportare e collaborare con le Sezioni dell'Emilia-Romagna nei rapporti con la Sede Centrale, con le Istituzioni locali, con altri Gruppi Regionali e, ove richiesto o necessario, nei rapporti fra le Sezioni medesime, fornendo ogni forma di collaborazione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi statutari. --
  - c) costituisce nell'ambito del territorio regionale, commissioni tecniche regionali e/o interregionali consultive ed operative o gruppi di studio anche operativi per vari settori di attività provvedendo alle loro spese di funzionamento; -----
  - d) cura altresì gli interessi collettivi di Sezioni non appartenenti alla Regione Emilia – Romagna, limitatamente alla tutela di rifugi e opere alpine esistenti sul territorio di propria competenza. -----
4. Il Gruppo Regionale potrà inoltre esercitare attività secondarie e strumentali, anche a carattere commerciale, funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali e tra esse: -----
- a) conclusione di contratti d'affitto, di locazione, anche finanziaria, di comodato di immobili o di mobili e di godimento in senso lato; -----
  - b) erogazione servizi di pubblicità e sponsorizzazioni; -----
  - c) assunzione di partecipazione in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali; -----
  - d) organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor (fisse) e

- outdoor (mobili) per i soci e le sezioni dell'area territoriale; -----  
e) L'assunzione di patrimoni e lasciti delle sezioni ricorrendone i casi di legge.

#### **Art. 4 Soci** -----

1. Sono soci del Gruppo Regionale le sezioni CAI della regione Emilia-Romagna con i relativi associati. -----
2. I diritti e i doveri dei soci sono definiti dallo Statuto CAI. -----
3. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui. -----

L'adesione dei soci individuali avviene automaticamente, attraverso l'iscrizione alla sezione territoriale del CAI. -----

#### **Art. 5 - Organi del Gruppo Regionale** -----

- 1) Gli Organi del Gruppo Regionale sono: -----
  - a) l'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD); -----
  - b) il Comitato Direttivo Regionale (CDR); -----
  - c) il Presidente Regionale (PR); -----
  - d) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ovvero l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge (D. Lgs. 117/2017 - Codice del terzo settore) e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
  - e) il Collegio Regionale dei Probiviri. -----
1. Le cariche sociali del GR sono a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 5 (Organo di controllo) e 31 (Revisione legale dei conti) del D. Lgs 117/17 (Codice Terzo Settore), e fatto salvo il rimborso delle sole spese di missione. -----
2. Le elezioni e le designazioni alle cariche sono effettuate con voto libero e segreto da parte dei delegati di diritto ed elettivi; -----
3. Possono essere candidati alle cariche sociali solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al CAI, in possesso delle competenze, esperienze, condizioni e compatibilità inerenti alla carica, secondo lo Statuto ed il Regolamento Generale; -----
4. Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. -----
5. I componenti degli organi del GR devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile cooperazione -----

#### **Art. 6 - Assemblea Regionale dei Delegati - Costituzione e composizione.**

1. La ARD è l'organo sovrano del GR ed è composta dai soci delegati di diritto ed elettivi, così come indicati anno per anno dalla sede per la partecipazione all'AD. Il suo funzionamento è retto dalle norme del Regolamento Generale CAI. -----
2. Le Deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei Soci e delle Sezioni del GR. -----
3. L'ARD assolve le seguenti specifiche funzioni: -----
  - a) adotta e modifica lo Statuto del GR secondo le modalità stabilite nel presente statuto; -----
  - b) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento del GR; -----
  - c) adotta i programmi annuali e pluriennali del GR; -----

- d) elegge il Presidente Regionale, i componenti del Comitato Direttivo Regionale, del Comitato Elettorale Regionale, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ovvero dell'organo di controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
  - e) elegge i componenti del collegio dei Provirori con le modalità stabilite dal presente statuto; -----
  - f) su proposta del Comitato Direttivo Regionale, costituisce, conferma, unifica e sopprime gli organi tecnici regionali operativi, interregionali (nel caso di organi interregionali, con valenza solo per il proprio GR), commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale ed approvando i programmi annuali di attività. -----
  - g) revoca, al verificarsi dei presupposti previsti dallo Statuto e/o dai Regolamenti del Club Alpino Italiano, i componenti degli organi sociali e il revisore legale dei conti, promuovendo l'azione di responsabilità nei confronti degli stessi ove ritenuta opportuna; -----
  - h) approva l'operato del CDR e il bilancio di esercizio e preventivo del GR. --
  - i) favorisce la creazione di coordinamenti e reti fra sezioni; -----
  - j) delibera forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri Gruppi Regionali; -----
  - k) su proposta del Comitato Direttivo Regionale stabilisce annualmente la quota associativa a carico delle sezioni da destinarsi al GR per il suo funzionamento; -----
  - l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
  - m) propone i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano - esclusa la AD - e nel Comitato Elettorale (CE); elegge i componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo assegnati all'area TER, rispettivamente in ottemperanza alle norme di cui al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. -----
  - n) approva l'assunzione di partecipazioni del GR in enti, associazioni e società mutualistiche che, senza fini di lucro, abbiano per scopo la cessione di beni e la fornitura di servizi nei confronti dei soci del Club Alpino Italiano e di tutte le sue articolazioni territoriali e funzionali, anche senza il vincolo della prevalenza, purché funzionali e strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali. -----
  - o) delibera su ogni questione, contenuta nell'O.d.G., che le venga sottoposta dal CDR o dal collegio dei revisori dei conti o dall'organo di controllo. ---
4. L'ARD ordinaria deve essere svolta almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 15 Aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio. -----
  5. Il bilancio economico preventivo viene approvato a mezzo seconda assemblea, da svolgersi entro il 15 novembre dell'anno precedente all'anno di riferimento del bilancio; -----
  6. Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Comitato Direttivo Regionale (CDR) lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale (CDC), del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, oppure dei Delegati del GR, in numero non inferiore ad un terzo del totale dei delegati assegnati al GR. -----
  7. L'Assemblea Regionale dei Delegati è validamente costituita qualunque sia il

numero di delegati - presenti di persona o per delega - registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, purché rappresentino almeno un terzo dei Delegati assegnati al GR al momento della Assemblea, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dello Statuto del GR e per lo scioglimento del GR. -----

8. Ciascun delegato, sia di diritto che elettivo, partecipa all'Assemblea Regionale dei Delegati e può votare anche a nome di altri delegati della Sezione a cui appartiene o di altra Sezione del GR fino ad un massimo di tre. Il Presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un Vicepresidente, da un socio della Sezione, purché da lui incaricato per iscritto nonché da un delegato di altra Sezione del GR. -----
9. I Delegati per partecipare all'Assemblea Regionale devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori dell'Assemblea Regionale dei Delegati. -----
10. I Delegati per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal delegato e dal Presidente della Sezione che rilascia l'autorizzazione nonché documentare la regolare iscrizione al Club Alpino Italiano. -----
11. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati. -----
12. Il CDR nomina, prima dell'inizio dell'Assemblea, la Commissione di verifica dei poteri composta, ove possibile, dal Segretario del CDR, da un Revisore dei Conti, da un Socio della Sezione ospitante. -----
13. L'ARD può altresì essere svolta in forma di videoconferenza, nel rispetto dei limiti e delle modalità specificatamente previste dai regolamenti CAI. In caso di votazioni segrete dovranno essere adottate specifiche piattaforme o programmi, anche non forniti dal CAI purché assicurino, secondo le vigenti norme statali, la segretezza del voto e l'anonimato dei votanti. Dovranno altresì essere garantite le modalità di controllo dei partecipanti e soprattutto le verifiche poteri, controllo delegati e assegnazioni deleghe, secondo la piattaforma in uso al CAI. -----
14. Le deliberazioni sono approvate, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in aula o in caso di videoconferenza della maggioranza degli aventi diritto al voto che risultino regolarmente collegati, di persona o per delega. --
15. L'ARD, prima dell'inizio dei lavori, nomina il Presidente dell'Assemblea, il segretario e tre scrutatori. -----
16. La validità della seduta è retta dai seguenti principi, applicabili anche alle decisioni od elezioni di competenza del CDR e degli altri organi commissioni del GR: -----
  - a) nel numero fissato per la validità delle sedute non possono computarsi i Delegati elettivi o di diritto presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti ed affini sino al IV grado abbiano interessi propri e debbano quindi astenersi; -----
  - b) i Delegati elettivi o di diritto che dichiarano di astenersi volontariamente (cioè senza esservi obbligati) dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta; -----
  - c) i Delegati elettivi o di diritto che escono dalla sala prima della votazione o che dichiarano di non partecipare alla votazione, o in caso di

videoconferenza si scollegano, non si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta; -----

- d) le delibere in sede straordinaria per decretare lo scioglimento, la trasformazione, la scissione o la fusione del GR, devono ottenere il voto favorevole dei tre quarti dei delegati assegnati al GR. -----

**Art. 7 - Il Comitato Direttivo Regionale - Compiti e poteri.** -----

1. Il CDR è l'organo di gestione del GR e assume la seguente denominazione: Club Alpino Italiano - Comitato Direttivo Regionale Emilia - Romagna. -----
2. Il CDR è composto da 6 (sei) a 8 (otto) componenti oltre al PR e resta in carica 3 (tre) anni. -----
3. Il CDR, nella prima seduta dopo l'elezione, elegge un Vicepresidente, un tesoriere e un segretario. Il tesoriere ed il segretario possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il CDR ed in questo caso la loro partecipazione ai CDR sarà senza diritto di voto. Nella stessa seduta il CDR conferisce ai singoli consiglieri le specifiche deleghe che verranno di seguito comunicate alle sezioni, OTTO e commissioni e con i quali le sezioni stesse dovranno tenere i contatti sulle materie specifiche attribuite. -----
4. Alle sedute del CDR possono essere invitati i soci eletti nel CC, nel CDC e nel Collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti ad una Sezione dell'area interregionale e i componenti dell'organo di controllo regionale. -----
5. I componenti del CDR partecipano alle sedute dell'Assemblea Regionale dei Delegati; possono prendervi la parola, ma non esercitare il diritto di voto. ---
6. Il CDR assolve alle seguenti funzioni: -----
  - a) rappresenta il Club Alpino Italiano e unitariamente le sezioni e soci del GR;
  - b) può perfezionare accordi e convenzioni ai fini istituzionali, senza però assumere impegni coinvolgenti le sezioni se non per programmi adottati dalla ARD, o per mandato delle sezioni o per espressa delega del CDC; ---
  - c) predispone i programmi annuali del GR e li sottopone alle deliberazioni dell'ARD; -----
  - d) propone alla ARD la costituzione, la conferma, l'unificazione e la soppressione degli organi tecnici regionali operativi (anche a dimensione interregionale, con valenza ovviamente solo per il proprio GR), commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale; ne coordina l'attività, predisponendo un unico regolamento che ne disciplini le modalità di funzionamento comuni; ----
  - e) nomina i componenti degli organi tecnici regionali o interregionali operativi e consultivi con le modalità stabilite dall'art. 12 del presente Statuto; -----
  - f) approva preventivamente i programmi annuali di attività degli organi tecnici regionali operativi e consultivi, delle Commissioni e di altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali; ---
  - g) collabora con le Sezioni di altri GR che possiedono o gestiscono strutture ricettive nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna; -----
  - h) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano; -----
  - i) fissa i recapiti degli organi del GR; -----
  - j) redige e riordina le proposte di modifica dello Statuto del GR, preparate per iniziativa del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, per iniziativa

- propria o di un quinto dei delegati del GR; sottopone all'ARD le modifiche per l'approvazione; fornisce interpretazione autentica dello statuto del GR.
- k) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea Regionale dei Delegati, -----
  - l) è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR; -----
  - m) delibera la costituzione di nuove Sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nell'ambito del territorio della propria regione; -----
  - n) coordina e controlla l'attività delle Sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali e vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari; -----
  - o) favorisce la creazione dei coordinamenti provinciali di Sezioni, indirizza e segue l'attività dei coordinamenti provinciali di Sezione per meglio rapportarsi con gli Enti locali territoriali e ne segue l'attività vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari; -----
  - p) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata; -----
  - q) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per la AD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia dei Bilanci; -----
  - r) trasmette al Direttore e al CDC, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione, l'elenco degli eletti negli organi del GR e il recapito ufficiale; -----
  - s) trasmette al Comitato Elettorale, entro trenta giorni dalle avvenute votazioni, l'elenco degli eletti o designati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano e trasmette al Comitato Elettorale le schede; -----
  - t) trasmette al Direttore e al CDC, entro trenta giorni dalla adozione da parte della ARD, copia dello Statuto del GR e delle sue modifiche; -----
  - u) delibera lo scioglimento delle sezioni nei casi previsti dal Regolamento Generale, restando la liquidazione soggetta alle norme del CAI e di legge se la sezione è costituita come ente di terzo settore, deliberando altresì l'eventuale acquisizione del loro patrimonio; -----
  - v) provvede alla organizzazione della ARD, anche delegando specifici compiti organizzativi alla sezione ospitante; -----
  - w) designa, su indicazione dell'ARD o di singole Sezioni, propri candidati per la nomina a componenti degli Organi Tecnici Centrali Operativi, degli Organi Tecnici Centrali Consultivi o Strutture Operative. -----
7. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il Presidente Regionale ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. -
8. La convocazione del CDR deve essere inviata per iscritto, anche per posta elettronica, almeno dieci giorni prima della seduta con l'indicazione dell'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il Presidente Regionale può convocare una seduta del CDR anche a mezzo telefono o altro eventuale mezzo tecnologico avente stessa funzione, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. -----
9. Il CDR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I verbali di ogni riunione del CDR redatti a cura del

Presidente e del Segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. -----

10. Provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea. -----

**Art. 8 - Il Presidente Regionale - Compiti e poteri.** -----

1. Presidente Regionale è il legale rappresentante del GR; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve alle seguenti funzioni specifiche: -----

- a) convoca l'Assemblea dell'ARD presso una Sezione CAI della Regione. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea può essere convocata dal Vice Presidente su richiesta della maggioranza dei componenti del CDR. Inoltre la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta unitamente all'ordine del giorno - con indicazione località, data, orario delle operazioni di verifica dei poteri, ora di inizio assemblea - e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno; ---
- b) stabilisce, sentito il CDR, l'ordine del giorno dell'ARD, che può essere proposto anche dalle singole Sezioni o dal Collegio dei Revisori dei Conti; -
- c) spedisce l'avviso di convocazione dell'ARD ai Presidenti ed a tutti i delegati elettivi presso le rispettive Sezioni con mezzi che garantiscano prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno - con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio - e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno; -----
- d) invita all'ARD il rappresentante territoriale componente del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo, del Comitato Direttivo Centrale, i rappresentanti della AGAI (Associazione Guide Alpine Italiane) e del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), i Presidenti delle Commissioni Tecniche Regionali che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto; -----
- e) presenta all'Assemblea Regionale dei Delegati la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del GR; -----
- f) convoca e presiede le sedute del CDR; -----
- g) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva da convocarsi entro un mese; -----
- h) rappresenta il GR alla Conferenza dei Presidenti Regionali; -----
- i) pone in atto le deliberazioni del CDR; -----
- j) trasmette il bilancio di esercizio e il bilancio sociale alle sezioni ed alla sede centrale del CAI dopo approvazione dell'ARD. -----

2. In caso di impedimento, il Presidente Regionale è sostituito dal Vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione al Club Alpino Italiano. -----

**Art. 9 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ovvero organo di controllo -**

### **Compiti e poteri** -----

- 1 Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o l'organo di controllo, ricorrendone le condizioni di legge, vigila sulla correttezza contabile e sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR. -----
- 2 Il Collegio è composto da almeno tre componenti effettivi e due supplenti, soci eletti dall'ARD fra gli associati che siano in possesso di adeguate competenze economiche-contabili, con almeno due anni completi di iscrizione alla propria sezione; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----
- 3 L'organo di controllo, sia collegiale che in forma monocratica, composta da soci o non soci, costituito in presenza dei requisiti di legge previsti, svolge le funzioni previste negli art. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017. Ai componenti l'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.2 CC. Se collegiale, almeno uno dei componenti deve avere i requisiti di iscrizione nel registro dei Revisori Legali. -----
- 4 Il collegio dei revisori dei conti o l'organo di controllo collegiale elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio; i componenti intervengono alle riunioni del CDR, senza diritto di voto ed assistono alle assemblee dei soci. -----
- 5 Il Collegio esercita: -----
  - il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR; -----
  - l'esame dei bilanci di esercizio e redige una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo; -----
  - la vigilanza sul rispetto dello statuto. -----
- 6 I componenti possono chiedere notizie sull'andamento delle operazioni del GR e svolgere ispezioni e in caso di riscontro di irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del CDR, possono convocare una ARD straordinaria. -----

### **Art. 10 - Collegio Regionale dei Probiviri - Compiti e poteri** -----

1. Il collegio dei probiviri costituisce organo giudicante di primo grado conformemente all'ordinamento del CAI. -----
2. Il Collegio Regionale dei Probiviri del GR è composto da tre componenti effettivi che si possono alternare alla presidenza dell'Organo e da due supplenti, eletti dall'ARD fra gli associati che siano in possesso di adeguate competenze giuridiche e adeguato curriculum associativo. -----
3. Il collegio giudica e decide in primo grado sulle controversie interne al GR o deferite alla propria competenza, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare del Club Alpino Italiano. Le sue decisioni sono appellabili davanti al collegio nazionale dei probiviri. -----
4. Le sue attribuzioni e modalità di funzionamento sono analoghe a quelle del corrispondente collegio nazionale dei probiviri. -----

### **Art. 11 - Organi tecnici regionali consultivi** -----

1. Gli Organi tecnici regionali consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti e sono nominati dallo stesso CDR; operano sulla base di un

incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. I loro componenti operano singolarmente o collegialmente, su richiesta del CDR, allo scopo di favorire - o svolgere per obiettivi - specifiche finalità gestionali o istituzionali. -----

2. Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati. -----

#### **Art. 12 - Organi tecnici regionali e interregionali operativi** -----

1. Gli Organi tecnici regionali e interregionali operativi, sono costituiti allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali; sono composti da un minimo di cinque componenti ad un massimo di nove. -----
2. L'Assemblea Regionale dei Delegati esercita funzioni di indirizzo politico locale; le funzioni di coordinamento e controllo dell'operato e dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR, che ne riferisce all'Assemblea Regionale dei Delegati. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli Organi tecnici centrali operativi omologhi, in base all'ordinamento della struttura centrale del CAI. -----
3. I componenti degli Organi tecnici regionali e interregionali operativi sono nominati dal CDR sulla base di indicazioni e designazioni delle Sezioni, degli stessi organi tecnici regionali operativi o per autocandidatura. -----
4. Le spese per il funzionamento degli organi tecnici, sia operativi che consultivi, sono a carico del Bilancio GR. -----

#### **Art. 13 - Divieti e obblighi del GR** -----

1. Il GR non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo con il GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri Enti od Organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club Alpino Italiano. -----
2. Il GR si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano e ad usarlo anche per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni, in conformità a quanto stabilito nel Titolo I dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

#### **Art. 14 - Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali** -----

1. Il Comitato Direttivo Regionale trasmette a tutte le Sezioni ed alla Commissione Elettorale trenta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria Regionale dei delegati, l'elenco dei componenti degli Organi centrali, incluso il Comitato Elettorale, e degli Organi del GR in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature. -----
2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o dalle Sezioni facenti parte del GR. -----
3. Il Comitato Direttivo Regionale predispone quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la Sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti. -----

4. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato: -----
- apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; -----
  - scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare - senza possibilità di dubbio - il socio che il delegato intende designare o eleggere. -----
5. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. In caso di parità si procede immediatamente al ballottaggio. -----
6. Per la validità della seduta e per il calcolo dei voti si applicano i principi stabiliti nel precedente art.6. -----
7. È escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. -----

**Art. 15 - Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali** -----

1. Le cariche negli Organi del GR, inclusi gli Organi Tecnici Operativi Regionali, sono a titolo gratuito, salvo missione, essendo le attività svolte a titolo di volontariato. -----
2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del GR, ivi compresi gli organi tecnici regionali operativi e consultivi, devono essere soci iscritti ad una delle Sezioni costituenti il GR; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere normalmente almeno tre anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano, ad eccezione di diverse anzianità di iscrizione prescritte per specifiche cariche. --
3. Il candidato alla carica di PR deve aver maturato esperienza almeno per un intero mandato quale componente di un consiglio direttivo sezionale o regionale. -----
4. Il candidato alla carica di revisore dei conti nel Collegio Regionale, al momento della elezione, deve essere in possesso di specifica competenza; non può intrattenere alcun rapporto professionale - anche occasionale o non retribuito - con il Club Alpino Italiano. -----
5. Il candidato alla carica di probiviro nel Collegio Regionale, al momento della elezione deve aver ricoperto cariche per almeno un mandato all'interno del GR o delle Sezioni. -----
6. Non sono eleggibili alle cariche sociali del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali: -----
  - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche; -----
  - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano; -----
  - c) quanti sono stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzioni disciplinari di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali; -----
  - d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal

Regolamento Disciplinare o quanti, a qualunque titolo, hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrali o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa; -----

e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva; -----

**Art. 16 - Incompatibilità tra cariche sociali** -----

1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le eccezioni previste dal Regolamento Generale del CAI. -----

**Art. 17 - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità** -----

1. Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli Organi del GR, viene costituito il Comitato Elettorale Regionale composto da tre componenti, preferibilmente ma non necessariamente di Sezioni diverse, che possono alternarsi annualmente alla presidenza del comitato stesso. -----

2. I poteri e le funzioni del CE sono quelli previsti dal Titolo III, Capo I, del Regolamento Generale. -----

**Art. 18 - Decorrenza e durata delle cariche elettive** -----

1. Tutti gli eletti assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD o del CDR. Gli eletti agli Organi del GR, al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. -----

2. Tutte le cariche cessano con la decadenza triennale degli organi del GR indicati all'art. 5. -----

3. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del GR una prima volta e lo possono essere ancora almeno dopo un anno di interruzione. -----

4. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, sono indirizzate al Presidente Regionale e per conoscenza, al segretario del Comitato Direttivo Regionale; le dimissioni dalla carica di componente degli organi tecnici regionali operativi e consultivi e/o relative commissioni, sono indirizzate al Presidente Regionale e per conoscenza al segretario del CDR ed al Consigliere del CDR con specifica delega, i quali ne prendono atto e promuovono gli adempimenti necessari per la sostituzione. -----

5. Le assenze alle sedute degli Organi del GR devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate. -----

6. Il componente di uno degli organi del GR che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato, decade dalla carica. -----

7. Il segretario dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'eventuale decadenza e promuove gli adempimenti necessari per la sostituzione. -----

8. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive. --

**Art. 19 - Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato** -----

1. La sostituzione di un componente di un organo del GR, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato avviene con la nomina del primo dei non eletti, con successiva ratifica della prima ARD utile. In assenza di non eletti, la sostituzione avverrà nella prima ARD utile. -----
2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito e decadrà alla scadenza degli organi del GR. -----

**Art. 20 - Decorrenza e durata delle commissioni regionali** -----

1. I componenti delle commissioni regionali sono nominati dal CDR nella prima seduta utile, previa analisi dei curricula ricevuti dalle sezioni o in autocandidatura. -----
2. La scelta dovrà avvenire, compatibilmente con i nominativi presentati, nel rispetto sia della copertura del territorio del GR che delle varie discipline. --
3. Nell'eventualità di dimissioni di uno dei componenti e che non vi sia la disponibilità di una candidatura tra i non nominati, il CDR dovrà richiedere a tutte le sezioni nuove candidature e tra queste il CDR sceglierà, nel rispetto delle condizioni di cui al secondo comma, il sostituto che ne assumerà l'anzianità. -----
4. Nell'ulteriore eventualità in cui non vi siano candidature da parte delle sezioni o autocandidature, il CDR potrà scegliere di far funzionare ugualmente la commissione regionale anche a numeri ridotti oppure, se sarà ritenuto il caso, con un socio scelto dal CDR che interverrà quale referente per specifica attività, senza diritto di voto, in ogni caso nel rispetto del Regolamento OTCO CAI vigente. -----
5. I componenti nominati durano in carica per un triennio o sino alla scadenza del CDR. -----

**Art. 21 - Modifiche allo Statuto del GR** -----

1. Le proposte di modifica allo Statuto del GR sono inoltrate in plico unico - nel testo integrale redatto dal CDR e almeno trenta giorni prima della ARD - ai Presidenti delle Sezioni che ne cureranno la trasmissione a tutti i Delegati delle rispettive Sezioni. -----
2. La ARD convocata per discutere ed adottare proposte di modifica allo Statuto del GR è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al GR; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti nel rispetto dei principi stabiliti nel precedente articolo 6.
3. L'adeguamento del presente Statuto alle modifiche dell'Ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'Ordinamento del Club Alpino Italiano da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile. -----
4. Dopo ogni modifica dello Statuto CAI, del RG CAI e dello statuto del GRER adottata dalla ARD, il CDR cura la collazione dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto non modificate alle modifiche adottate, in particolare per

quanto riguarda i termini utilizzati, le denominazioni di organi, strutture, uffici, il riordino della numerazione delle parti, i titoli e articoli, nonché il controllo dei riferimenti e dei rinvii esistenti. Gli interventi sopra indicati non costituiscono modifiche dello statuto. -----

5. Gli adeguamenti di legge del presente Statuto sono adottati dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile. -----

#### **Art. 22 – Patrimonio** -----

1. Il patrimonio del GR è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. -----
2. Il fondo patrimoniale di garanzia è costituito mediante segregazione degli avanzi di gestione. -----
3. Le entrate associative sono costituite dai contributi annuali della sede centrale del CAI, dai contributi ordinari annuali delle sezioni regionali socie, da proventi derivanti dalla gestione e da altre iniziative, da contributi liberali dei soci, di associazioni o di enti pubblici e privati e da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo. -----
4. L'Associazione può effettuare in qualunque momento raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 117/2017. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. -----
5. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associativo. -----

#### **Art. 23 - Risorse Economiche** -----

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il GR dispone delle seguenti risorse economiche: -----
  - quote associative annuali stabilite dalla ARD che le Sezioni verseranno al GR per ciascun Socio iscritto al Club Alpino Italiano al 31 Dicembre dell'anno precedente; -----
  - contributi, ordinari e straordinari, delle Sezioni; -----
  - trasferimenti dalla Sede Centrale finanziati dalle quote associative annuali o da altre entrate della Sede Centrale; -----
  - contributi, ordinari e/o straordinari, di Enti Pubblici; -----
  - contributi, lasciti o donazioni di soggetti privati; -----
  - ogni altro tipo di entrata, anche derivante da eventuali attività economiche marginali intraprese a sostegno e/o per il perseguimento degli scopi istituzionali. -----
2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. -----

#### **Art. 24 - Bilancio d'esercizio e Relazione di missione** -----

1. L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. -----
2. Il bilancio di esercizio, redatto dal CDR, è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione. -----
3. La relazione di missione, redatta dal CDR, illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie, ove svolte. -----
4. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e secondo le disposizioni dell'Art. 13 del DLgs 117/2017. Il CDR redige il bilancio consuntivo dello stesso dal quale devono risultare i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti ed accettati. Detto documento è sottoposto all'approvazione dell'ARD. -----
5. Il CDR redige il bilancio preventivo, che verrà sottoposto all'approvazione dell'ARD. -----
6. Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o quote del patrimonio del GR anche nel caso di un suo scioglimento o liquidazione. -----

#### **Art. 25 Bilancio sociale** -----

1. Il bilancio sociale è redatto dal CDR, al ricorrere dei presupposti di legge, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dopo approvazione da parte dell'ARD è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet del GR secondo le tempistiche previste dalla legge. -----

#### **Art. 26 Libri sociali** -----

1. Il GR predispone i seguenti libri: -----
  - a) il libro delle assemblee e delle relative delibere, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----
  - b) i libri delle riunioni e delle delibere del CDR, dell'organo di controllo e di ogni altro organo sociale; -----
  - c) il libro con gli elenchi degli istruttori, accompagnatori e operatori sezionali delle sezioni associate. -----
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede, dandone un preavviso di almeno quindici giorni. -----

#### **Art. 27-- Scioglimento** -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'ARD, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Gruppo Regionale del CAI, purché costituito come ETS (Ente del Terzo Settore). -----

#### **Art. 28 Rinvio al codice del Terzo Settore, allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI** -----

1. Per quanto non espressamente trattato nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente sugli Enti del terzo settore (Codice del Terzo Settore e disposizioni attuative), alle disposizioni dello Statuto CAI ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano in quanto applicabili e compatibili, nonché

e, in mancanza, alle norme del Codice Civile. -----

2. Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, tra cui quelle previste dal D. Lgs. 117/2017: non producono effetto e si hanno come non apposte le clausole che possano essere ritenute in contrasto con dette disposizioni inderogabili. -----

**ACRONIMI usati nello Statuto e nel Regolamento generale:** -----

**AD = Assemblea dei Delegati;** -----

**ARD = Assemblea Regionale dei Delegati** -----

**CC = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo** -----

**CDC = Comitato Direttivo Centrale** -----

**CDR = Comitato Direttivo Regionale** -----

**PG = Presidente Generale;** -----

**PR = Presidente Regionale;** -----

**PS = Presidente Sezionale** -----

**RG = Regolamento Generale** -----

**OTCO = Organo Tecnico Centrale Operativo;** -----

**OTTO = Organo Tecnico Territoriale Operativo o Organo Tecnico**

**Regionale Operativo** -----

F.ti: -----

MASSIMO BIZZARRI -----

GIORGIA DONDI sigillo. -----